

NOTA INFORMATIVA N. 50/2021

DECRETO ANTIFRODE SUI BONUS EDILIZI

Il D.L. 11 novembre 2021, n. 157, in vigore dal 12 novembre, introduce misure restrittive in materia di bonus edilizi al fine di scongiurare abusi e truffe ai danni dell'erario. In particolare, estende l'obbligo di apposizione del visto di conformità per il superbonus anche in caso di utilizzo in dichiarazione e per le altre agevolazioni edilizie in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito; prevede controlli ex ante nei casi "a rischio" e verifiche ex post dell'Agenzia delle Entrate.

Con l'entrata in vigore il 12 novembre del D.L. 157/2021, il quadro di riferimento per la fruizione e il monitoraggio delle agevolazioni fiscali edilizie registra le seguenti rilevanti novità:

1) Il **visto di conformità** è ora richiesto:

- in relazione al superbonus 110%, non soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi. Rimane escluso l'obbligo di apposizione del visto soltanto nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia oppure tramite un sostituto d'imposta abilitato all'assistenza fiscale;
- in relazione a tutte le altre agevolazioni edilizie (bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica), in caso di opzione per la cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura.

2) **Per tutti i bonus** sarà anche necessario che un tecnico abilitato renda un'**attestazione di congruità delle spese** facendo riferimento non solo ai prezzi individuati dal punto 13 del D.M. 6 agosto 2020 (prezzi regionali e DEI), ma anche, per alcune categorie di beni, ai valori massimi da definire con decreto del Ministero della Transizione ecologica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12.11.2021, n. 312528, ha aggiornato il modello di comunicazione dell'opzione di cessione o sconto in fattura, ma, in assenza del su citato decreto ministeriale, e quindi della verifica di congruità, non si potrà rilasciare il visto di conformità, con l'aggravio che asseverazione tecnica e visto di conformità possano riguardare non solo le spese sostenute dal 12 novembre, ma anche quelle pregresse per le quali non è ancora stata esercitata un'opzione.

3) **L'Agenzia delle Entrate**, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, **può sospendere**, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio in relazione alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni rispetto ai dati presenti in Anagrafe tributaria.

4) I soggetti obbligati all'applicazione della **normativa antiriciclaggio** (banche e poste), che intervengono nelle cessioni dei crediti d'imposta (e quindi, si ritiene, non i professionisti), non possono procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti dell'obbligo di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

5) L'eventuale atto di **recupero del credito d'imposta** da parte dell'Agenzia deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

16 novembre 2021